

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Elena Dozio – Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente
Liviù Galloni - Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CREDITO DPI E SANIFICAZIONE 2021 – ISTANZE DAL 04/10/2021

Con il decreto definito “Sostegni-bis” il Legislatore ha riproposto anche per il 2021 il cosiddetto credito d’imposta DPI e sanificazione.

Il credito d’imposta si riferisce alle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, all’acquisto di DPI e di altri dispositivi di protezione individuale, sostenute nel 2021 e precisamente nei soli mesi di **giugno, luglio e agosto**.

L’istanza potrà essere presentata a partire dal 04/10/2021 fino al 04/11/2021 in via telematica, direttamente dal beneficiario o dall’intermediario, utilizzando apposito modello ministeriale di recente approvato.

Il credito *teorico*, spettante agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, agli enti non commerciali e alle attività extra alberghiera a carattere non imprenditoriale, è pari al **30% delle spese sostenute**, fino a un massimo di 60.000 euro per beneficiario, e non è imponibile ai fini delle imposte dirette.

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa (200 milioni di euro), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. L’ammontare massimo del credito d’imposta *effettivamente fruibile* è quindi pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 12 novembre 2021.

Sono agevolabili le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021 relative a:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell’agevolazione;
- c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (occorre

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea; circ. Agenzia delle Entrate 20/2020, § 2.2.2);

- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Salvo ulteriori chiarimenti che dovessero emergere successivamente, sulla base dei chiarimenti emersi in relazione all'omologo credito di imposta relativo all'esercizio 2020, si ritiene che ai fini dell'imputazione delle spese, per gli esercenti arti e professioni dovrebbe rilevare il principio di cassa, per le società il principio di competenza.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato:

- nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale definitiva del credito di imposta spettante.

Ai fini del credito di imposta in oggetto non si applicano:

- il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili;
- il limite di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

I Signori Clienti interessati alla presentazione dell'istanza in oggetto sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio e di fornire l'indicazione delle spese sostenute entro la fine del mese di settembre.

Legnano, 17 settembre 2021

Studio Giuliano